

N. 3
del 13/01/2021**COMUNE DI MORIMONDO****Città Metropolitana di Milano****Consiglio Comunale Numero 45 del 28/12/2020****OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SEDUTA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI addi VENTOTTO del
mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARELLI MARCO NATALE	X	
PAVESI MARTINA	X	
IAMONI MARCO ANDREA	X	
GELPI ALBERTO	X	
PUNZI MARIANGELA	X	
SPELTA MAURIZIO	X	
BANDECCHI DONATOPAULO	X	
BONTEMPI LUIGI		X
PINDILLI GABRIELE	X	
TAIO THOMAS		X
SASSI ENZO CARLO		X
TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale DOTT. MAURIZIO VISCO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 28/12/2020
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE EX ART.
20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala Consiliare è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che al comma 2 prevede, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*
- il vigente *Statuto Comunale*;
- il *Regolamento di Contabilità* dell'Ente;
- il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'art. 20 del T.U.S.P. che testualmente recita:

- 1) *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- 2) *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
 - 4) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
 - 5) I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
 - 6) Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - 7) La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (36)
 - 8) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di

prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2019 entro il termine perentorio del 31/12/2020 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

RITENUTO, per completezza, dare atto che il Comune di Morimondo fa parte del **CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI** con una quota di partecipazione diretta del 5% e che le finalità di detto Consorzio sono la *Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata.*

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Morimondo detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

<i>Modalità di partecipazione</i>	DIRETTA
<i>Quotata</i>	NO
<i>Quota partecipazione</i>	0,001 %
<i>Controllo</i>	NO

Il Comune di Morimondo attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni

indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO delle partecipazioni sopra citate, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 100/2017, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione** allegato alla presente (Allegato A) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle società partecipate del Comune di Morimondo e il relativo **Piano di razionalizzazione anno 2019**, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di ricognizione ordinaria periodica;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, li 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, li 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019**

PREMESSA

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;*


comma 2) *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

comma 3) *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,001	Partecipazione in essere al 31/12/2019	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria

Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,001	Partecipazione in essere al 31/12/2019	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Pavia Acque S.C.A.R.L.	02234900187	0,000101	Partecipazione in essere al 31/12/2019	Soggetto affidatario in. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Rocca Brivio Sforza S.R.L. In liquidazione	07007600153	0,0005104	In liquidazione	Società in liquidazione dal 21/04/2015

ANNO 2019: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative all'unica partecipazione diretta dell'Ente.

CAP HOLDING S.P.A.	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice fiscale	13187590156
Denominazione	CAP Holding S.P.A.
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società per azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si (cfr. http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?trancheID=129035&refNo=9347)
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Milano
Comune	Assago
CAP	20090
Indirizzo	Via del Mulino, 2
Telefono	02825021
FAX	0282502281
Email	info@gruppocap.it
SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA	
Attività esercitata	Servizio idrico integrato
Peso indicativo dell'attività	100
Società in house	Sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art.26, c.4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)	No
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti	No

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato					
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)	No				
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P.					
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Numero medio di dipendenti	392				
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5 (nominato in data 01/06/2017 per 3 esercizi)				
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 111.746,79				
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3				
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 70.272,00 (delibera assemblea dei soci del 18/05/2018)				
	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio (utile)	31.176.416	27.242.184	22.454.273	19.190.667	14.025.530
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI					
	2019	2018	2017		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	252.986.069	238.471.910	236.538.971		
A5) Altri ricavi e proventi	18.598.389	19.737.935	21.561.560		
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)					
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta				
Quota diretta	0,001				
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE					
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì				
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale				
Descrizione dell'attività	<p>CAP Holding S.p.A. ha in dotazione il patrimonio idrico (rete e impianti) dei propri soci e svolge le attività di:</p> <p>a. progettazione di impianti;</p> <p>b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;</p> <p>c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;</p> <p>d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue;</p> <p>e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati;</p> <p>f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione;</p>				

	g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria (anche in considerazione della normativa specialistica di settore). Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno **13 GEN. 2021** e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Morimondo 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Maurizio Visco

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maurizio Visco